



COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera n. 21 del 30/04/2001
Affisso all'Albo Pretorio del Comune di Carlino dal _____
al _____

IL SINDACO
COMUNALE
Renzo Girardello

IL SEGRETARIO
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

SOMMARIO

TITOLO I GENERALITA'

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 - I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

TITOLO II COSTRUZIONI RURALI

- Art. 5 - Case e fabbricati rurali

TITOLO III CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

- Art. 6 - Caratteristiche generali delle concimaie
- Art. 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami
- Art. 8 - Concimazione e spargimento liquami a scopo a scopo agricolo

TITOLO IV AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

- Art. 9 - Limitazioni generali
- Art.10 - Accensione di fuochi
- Art.11 - Libero deflusso delle acque
- Art.12 - Spurgo dei fossi e dei canali
- Art.13 - Diramazioni, accessi e recinzioni
- Art.14 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle rive
- Art.15 - Recisione di rami protesi e terreni incolti
- Art.16 - Aratura e irrigazione dei terreni
- Art.17 - Strade vicinali
- Art.18 - Spigolatura
- Art.19 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi
- Art.20 - Pascolo vagante delle greggi
- Art.21 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie
- Art.22 - Sanzioni per pascolo abusivo

TITOLO V MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art.23 - Corso d'acqua e sbancamenti

TITOLO VI

:MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A - MALATTIE DEL BESTIAME

Art.24 - Obbligo di denuncia

Art.25 - Isolamento per malattie contagiose

B - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 26 - Difesa delle piante

Art. 27 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

C - IMPIEGO DEI PRESIDI SANIARI IN AGRICOLTURA

Art.28 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fito sanitari in agricoltura

TITOLO VII

CACCIA-PESCA-RACCOLTA FUNGHI, PIANTE E PARTI DI PIANTE, LUMACHE,
RANE E CONDUZIONE DI APIARI

Art.29 - Esercizio della caccia e della pesca

Art.30 - Raccolta funghi, di piante o parti di esse

Art.31 - Raccolta lumache e rane

Art.32 - Conduzione di apiari

TITOLO VIII

PENALITA'

Art.33 - Accertamenti delle contravvenzioni

Art.34 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art.35 - Inesecuzione di ordinanza

Art.36 - Oblazione contestuale

Art.37 - Oblazione in sede amministrativa

Art.38 - Risarcimento danni

Art.39 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art.40 - Procedimento ingiuntivo

Art.41 - Sospensione delle licenze

Art.42 - Sanzioni

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43 - Entrata in vigore

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Carlino.

In particolare si stabiliscono norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la distruzione di piante o animali pericolosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante, o parti di piante spontanee per usi gastronomici, ecc. ... nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale. dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolge attività agricola, indipendentemente della destinazione urbanistica.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale fa capo all'Ufficio di Polizia Municipale ed è svolto dagli Agenti comunali preposti a tale attività, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma dell'art.221 del C.P.P. in conformità al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931 n.773.

Gli Ufficiali e gli Agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del Codice di Procedura Penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia.

All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di un documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00, nonché dell' art. dello Statuto Comunale sono demandati in materia edilizia, Polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell' art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 allegato F, e dal vigente codice della strada.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni d'elle persone a cui sono interessate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II COSTRUZIONI RURALI

Art. 5 - Case e fabbricati rurali

Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento edilizio Comunale e le normative del P.R.G.

I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:

- 1) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie ed in particolare che siano dotati di sufficiente areazione e illuminazione naturale o artificiale;
- 2) disporre di idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
- 3) i recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
- 4) nel caso di ricoveri a stabulazione libera di bovini o suini su lettiera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell'esame della richiesta di concessione edilizia, sentiti i pareri degli organi competenti;
- 5) I ricoveri destinati all'allevamento intensivo di qualsiasi specie animale devono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento ritenuto idoneo dal Servizio veterinario competente.
- 6) Chiunque nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve dare immediato avviso al proprietario se conosciuto o al Sindaco, che provvederà ai sensi di legge. Egli ha diritto da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventuali subiti.
- 7) Gli Agenti di Polizia Municipale che vengono a conoscenza di ' maltrattamento ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P. provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO III CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 6 Caratteristiche generali delle concimaie

Le concimaie, i pozzetti per le orine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle o lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza non minore di mt. 20,00. Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canalette di scolo, e rispettare, per il recapito finale, le

norme contenute nella legge 319/76 come sostituita dalla L.152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori delle suddette concimaie.

Art. 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite nell' art. 8 del presente Regolamento.

I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti.

Art. 8 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977), è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

Lo spargimento è ammesso solo a chi è in possesso dell'autorizzazione ai sensi della legge n.319 del e n.172 del 1995 e successive modificazioni e integrazione, ovvero a chi ha effettuato la comunicazione di cui all'art.38 della L.152/99 e succ. modificazioni.. - I liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti. - il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione.

E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando questo sono in atto. - I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento ed in ogni caso in giornata; queste operazioni, nel periodo compreso tra maggio e settembre, vanno eseguite entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00 qualora siano effettuate nel raggio di 30 metri da civili abitazioni o qualora provochino esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi. forniti dall'Azienda Sanitaria. In caso di inadempienza può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo alla popolazione.

TITOLO IV AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 9 - Limitazioni generali

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività

finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 10 - Accensione di fuochi

L' accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture. Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi.

Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade principali di scorrimento e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Dovrà comunque essere rispettata una distanza minima di m. 50 dagli edifici.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a che il fuoco sia spento.

Art. 11 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

E' inoltre vietata l' esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Art. 12 - Spurgo dei fossi e dei canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell' inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 13 - Diramazioni, accessi e recinzioni

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

Non possono essere recintati i fondi agricoli senza preventiva autorizzazione comunale. Gli allineamenti saranno dati dall'Ufficio Tecnico comunale in modo da garantire il passaggio e la viabilità per i mezzi agricoli. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di m.2.50.

Art. 14 - Distanze per fossi, canali, alberi e manutenzione delle rive

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra proprietà private, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle rive e dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime.

Per la distanza degli alberi di alto fusto di nuova piantagione, è necessario arretrarsi di almeno 3 metri dalle strade pubbliche (per limite si intende il limite della carreggiata stradale). Per gli alberi di medio fusto, viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 1,50 mt. Dovrà comunque rispettarsi una distanza di m.2.50 dall'asse stradale.

Art. 15 - Recisione di rami protesi e terreni incolti

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, vietando la libera visuale od occultando la segnaletica. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici, sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere anche parzialmente, le superfici incolte.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 16 - Aratura e irrigatura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi fino sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse una capezzagna non interessata da lavorazioni agricole della profondità non inferiore a mt. 1.50.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 metro in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,

L'irrigazione dei terreni confinanti le strade di scorrimento, deve essere effettuata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale al fine di evitare pericolo alla circolazione.

Art. 17 - Strade Vicinali

Tutte le strade vicinali, interpoderali e comunque aperte al pubblico transito dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza accertata. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente se non dagli accessi autorizzati.

Art.18 - Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art.19 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.)

Art. 20 - Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-4 del DPR 320/54.

E' vietato il pascolo su fondi privati senza il consenso espresso dal proprietario del fondo stesso.

Art. 21 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tali occasionali conduttore di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire abbassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata.

Non sono ammessi transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

Art. 22 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II' e III' e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria.

Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

TITOLO V MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 23 - Corso d'acqua e sbancamenti

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua.

Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare e ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo.

TITOLO VI MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art.24 - obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.S., qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. dell'08.02.1954 n.320 e successive modificazioni.

Art.25 Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti Autorità Sanitarie.. .

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni e/o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

B) MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI E GLI ANIMALI NOCIVI ATL'AGRICOLTURA

Art. 26 - Difesa delle piante.

In caso di comparsa di crittogame, insetti o altri animali, nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge 18.6.1931 n.987 e successive modificazioni).

1) Denuncia obbligatoria.

E' fatto obbligo dei conduttori dei fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.

2) Collocamento di esche avvelenate.

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a comunicare all'Autorità competente e a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle (a fondo giallo e scritta nera) recanti ben visibili la scritta: "Attenzione: terreno avvelenato" oppure "Attenzione: coltura trattata con veleni".

3) Misure contro la propagazione della piralide.

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere integrati, bruciati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6.12.1950 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 27 Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E" vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

C) IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Art.28 - Acquisto, detenzione ed impiego dei prodotti fito sanitari in agricoltura

Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari tossici e nocivi (appartenenti alle ex I^a e II^a classi tossicologiche).

L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari nocivi e irritanti (ex III^a e IV classe), prima delle ore 10 e dopo le ore 17, in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli (a fondo giallo e scritta nera) recanti la dicitura "Coltura (o terreno) trattato con prodotti fitosanitari".

E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

TITOLO VII

CACCIA - PESCA - RACCOLTA FUNGHI, PIANTE O PARTI DI PIANTE, LUMACHE, RANE E CONDUZIONE DI APIARI

Art.29 - Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non e' consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, le norme emanate con leggi e regolamenti regionali e le disposizioni stabilite dall'Amministrazione competente.

Art.30 - Raccolta di funghi, di piante o parti di esse

La raccolta di funghi, è disciplinata dalla L.R.12/2000 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPGR n.436/Pres. Del 01.12.2000.

Nei boschi comunali, soggetti ad uso civico, la raccolta dei funghi è riservata ai residenti.

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla L. 6.1.1931 n.99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.5.1931 n.772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti della "carta di autorizzazione", rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei di piante o parti di piante per uso gastronomico, è regolata dalla predetta legge regionale n.34/81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.31 - Raccolta lumache e rane

La raccolta di lumache e di rane è vietata ai sensi della L.R. 3.6.1981 n.34 art. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.32 - Conduzione di apiari

La conduzione di apiari è regolamentata dalla L.R. 29.3.1988 n 16 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO VIII PENALITATA'

Art.33 Accertamenti delle contravvenzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e in particolare gli Agenti di Polizia Municipale, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

Quando il reato e' previsto dal Codice Penale, non e' ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata nel presente regolamento ed e' obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Art.34 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati, qualora questi non provvedano direttamente entro i termini previsti dalla amministrazione.

Art.35 - Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma dell'art.54 della L.n.267/00 nonché dalla normativa prevista dallo Statuto Comunale, fatti salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali o speciali, è punito con la sanzione amministrativa.

Art. 36 - Oblazione contestuale

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi in cui la conciliazione e' ammessa, possono essere conciliate mediante versamento in ufficio all'Agente di Polizia Municipale o mediante versamento c.c.p. rilasciato dall'Agente accertatore, della somma stabilita all' art 42 del presente Regolamento.

Di tale versamento l'Agente di Polizia rilascerà ricevuta al contravventore, indicando anche nella matrice le generalità del contravventore ed il titolo della contravvenzione.

Art.37 - Oblazione in sede amministrativa

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione nei termini dell'art. 42 e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della sanzione stabilita dal presente Regolamento.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento e' notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del precedente comma.

Art. 38 - Risarcimento danni

Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art.39 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

I funzionari e gli Agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, in caso di sequestro di oggetti o di cose che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione, debbono seguire la procedura indicata al D.P.R. 22.7.1982 n.571.

Art. 40 - Procedimento ingiuntivo

Ai sensi della L.03.05.1967 n.317, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o che questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza di pagamento, cui dovrà fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art.41 - sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

1. per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
3. per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Trascorso detto termine e in mancanza di adempimento da parte del contravventore, il Sindaco può decretare la revoca della concessione.

Art. 42 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni contestate a mezzo verbalizzazione, possono essere conciliate entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, mediante pagamento con effetto liberatorio dell'oblazione per via breve in £.

In difetto di ciò il Sindaco determina una sanzione amministrativa da £.100.000. a £.1.000.000.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.43 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.